

famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - affidamento dei figli. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19344 del 21/08/2013

Provvedimenti relativi all'affidamento dei figli - Modalità di esecuzione - Potere decisorio del giudice dell'opposizione a precetto - Limiti - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19344 del 21/08/2013

Il potere decisorio del giudice dell'opposizione al precetto, in sede di attuazione coattiva di statuizioni di contenuto non economico involgenti la prole minorenni, contenute nella sentenza definitiva di divorzio,, è limitato all'accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante di procedere all'esecuzione forzata in riferimento al momento in cui essa è iniziata, senza poteri di incisione o modifica sull'azionato titolo e senza che possano essere valutate circostanze di fatto sopravvenute a detto momento, che, peraltro, se impedienti il risultato prescritto dal titolo esecutivo giudiziale, quand'anche nel superiore interesse del minore, andranno verificate non in sede di opposizione al precetto ma dal giudice dell'esecuzione, cui è devoluto anche il compito di stabilire le modalità attuative del titolo in questione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19344 del 21/08/2013